

Premessa

Le presenti osservazioni sono presentate da Egea Spa in nome proprio ed in rappresentanza delle seguenti società esercenti impianti di teleriscaldamento iscritte in Anagrafica Operatori:

- Acqui Energia Spa
- Alessandria Calore Srl
- Bra Energia Spa
- Carmagnola Energia Srl
- Egea Produzioni e Teleriscaldamento Srl
- Egeyo Srl
- Monferrato Energia Spa
- SEP Società Energetica Piossasco Spa
- Valbormida Energia Spa

Osservazioni di carattere generale

1. Considerazioni in merito ai capitoli 1 e 2 del DCO (Inquadramento generale e struttura del documento)

Nell'apprezzare l'intenzione di modulare l'intervento regolatorio in ragione della effettiva necessità e della diversa capacità dei soggetti sottoposti a sostenerne gli oneri, si deve tuttavia riprendere parte di quanto espresso in precedenti consultazioni (vedasi da ultimo le osservazioni formulate al DCO 673/2018) in tema di finalità dell'intervento regolatorio, di limiti del mandato conferito, di peculiarità del servizio di teleriscaldamento rispetto ai differenti servizi già regolati dall'Autorità.

Ci si riferisce in particolare alle reti che in difetto di una definizione giuridica primaria ed in ragione della limitata estensione territoriale rispetto al contesto di riferimento non risultano annoverabili tra i servizi di pubblica utilità cui afferiscono i conferimenti di potere della legge 481/95, alla non necessaria analogia dell'intervento regolatorio proposto con quello già in essere per i servizi elettrico e gas, alla inclusione di tematiche non previste e non funzionali a quelle elencate dal D.Lgs. 102/14 quali quelle inerenti le prestazioni energetiche e ambientali del servizio.

Per quanto riguarda il pur pregevole approccio interlocutorio dell'Autorità con gli stakeholder del settore si lamenta nuovamente il mancato coinvolgimento delle società rappresentate dalla scrivente negli incontri informali citati ai punti 1.11 e 1.12 del documento nonché l'anomalia di una raccolta dati (vedi punto 4.3 del documento) effettuata esclusivamente per il tramite di alcune associazioni di categoria e pertanto non idonea a raggiungere la totalità degli operatori del settore.

2. Considerazioni in merito al capitolo 3 del DCO (Principali ambiti di intervento)

Con riferimento alle considerazioni sviluppate al punto 3.2 (sicurezza) si ribadisce l'assoluta differenza di pericolosità tra la distribuzione del calore a mezzo teleriscaldamento e la distribuzione del gas.

Per quanto sia evidente che anche l'acqua calda (e a maggior ragione quella surriscaldata o il vapore) può determinare situazioni di pericolo per la cittadinanza (buche stradali, ustioni) non vi è chi non veda come la natura e la pericolosità intrinseca dei due vettori energetici sia completamente diversa.

Anche per quanto concerne la continuità del servizio di teleriscaldamento si rileva la sostanziale differenza tra i due vettori, tanto in termini di effetti sull'utenza interrotta (le interruzioni di breve durata sono pressoché impercettibili dal cliente finale tlr) quanto in termini di pericolosità delle stesse (quelle del gas possono dare luogo a esplosioni al ripristino della fornitura quelle del tlr evidentemente no).

Ne consegue l'invito a riflettere sulla inadeguatezza (per eccesso di pervasività) di un approccio regolatorio analogo a quello del gas naturale.

Con riferimento alle considerazioni sviluppate al punto 3.4 (qualità) non si condivide l'ipotesi di adottare un approccio addirittura più estensivo rispetto a quello del gas (cosa paradossale visto il radicale minore spessore economico e organizzativo della stragrande maggioranza degli operatori di teleriscaldamento rispetto agli operatori del gas).

Al riguardo si ripete quanto espresso in precedenti consultazioni circa la snellezza delle strutture organizzative degli esercenti impianti di teleriscaldamento di piccola e media dimensione e della conseguente estrema onerosità in termini relativi di qualsiasi aggravio attinente raccolte ed elaborazione di dati non funzionali alla gestione del servizio.

Per quanto concerne le ipotesi di indagine relative ai sistemi di produzione e distribuzione del calore di cui al punto 3.5, si osserva come le stesse non siano attinenti alla qualità del servizio percepito dal cliente essendo il punto di osservazione di quest'ultimo posto sul punto di fornitura.

Con riferimento alle considerazioni sviluppate ai punti 3.11 e 3.12 si osserva come le stesse da un lato eccedano il mandato conferito all'Autorità dal D.Lgs 102/14, dall'altro risultino semmai di competenza di altri organismi pubblici (Arpa, Mise, Mattm).

Con riferimento alle considerazioni sviluppate ai punti da 3.13 a 3.16 (pronto intervento), nel condividere le finalità delle disposizioni in argomento si segnala la necessità di distinguere tra interventi effettuati in effettive situazioni di emergenza da quelli riconducibili a interventi non urgenti per i quali non si condivide l'ipotesi di assoggettarli comunque a un monitoraggio di tipo statistico non rispondente a finalità gestionali dell'esercente.

In proposito si osserva inoltre come nell'ambito delle reti recenti e di limitata estensione quali quelle in massima parte rappresentate dalla scrivente, gli interventi di pronto intervento costituiscano un evento piuttosto raro, se non addirittura nullo in alcune annualità.

Ne consegue l'invito a limitare per quanto possibile l'aggravio organizzativo ed economico connesso all'instaurazione del relativo sistema di monitoraggio.

Con riferimento ai punti da 3.24 a 3.27 si rileva l'assenza di mandato in capo all'Autorità da parte del D.Lgs 102/14 in merito al monitoraggio delle prestazioni energetiche e ambientali dei sistemi di teleriscaldamento. Non si ritiene pertanto condivisibile l'ipotesi di intervento regolatorio in oggetto.

Osservazioni di carattere puntuale

S.1 Obiettivi dell'intervento di regolazione

Pur condividendo di massima gli obiettivi generali del DCO, si ritiene che alcuni passaggi ed obiettivi dell'intervento proposto eccedano le effettive necessità del settore e non tengano sufficientemente conto

dell'estrema eterogeneità dello stesso, caratterizzato da un numero relativamente ridotto di operatori di grande dimensione (grande rispetto all'ambito territoriale considerato) e da un numero ben maggiore di operatori di minore dimensione (sempre rispetto all'ambito territoriale considerato) per i quali le finalità di parte dell'intervento regolatorio proposto mal si addicono ad un servizio che può non presentare le caratteristiche del servizio di pubblica utilità.

Alla luce di quanto sopra si condividono i primi due obiettivi di carattere generale (punto 5.6 del DCO) mentre si esprime qualche riserva circa l'utilità dell'introduzione generalizzata di standard di qualità del servizio comuni a tutti gli esercenti e differenziati esclusivamente in base alla loro dimensione misurata in funzione della potenza termica complessivamente contrattualizzata.

Per quanto concerne gli obiettivi specifici di cui al punto 5.7 non si condivide l'ipotesi di introdurre meccanismi reputazionali come surrogato del mancato conferimento del potere in materia di regolazione dei prezzi.

Stante la strutturale ed insuperabile frammentarietà impiantistica del settore si ritiene infatti che la pubblicazione comparativa delle performance degli operatori non comporti alcuna utilità concreta per i clienti serviti dalle diverse reti mentre può per contro determinare una rilevante interferenza nello svolgimento dell'attività di operatori economici agenti in regime di libero mercato.

Venendo al dettaglio degli obiettivi specifici riportati al punto 5.8 si condividono i primi quattro mentre relativamente al quinto (registrazione durata interruzioni) si ritiene che lo stesso debba essere attentamente calibrato in funzione della rilevanza in termini di impatto sull'utenza dei diversi tipi di interruzione e della numerosità delle stesse. In altre parole, si invita a riflettere sull'opportunità di evitare l'imposizione di obblighi di monitoraggio di fenomeni connotati, specie nelle reti di limitata estensione, da una estrema rarità di eventi e da una scarsa se non nulla percettibilità da parte dei clienti.

Si è invece nettamente contrari, per le motivazioni già espresse al punto 2 alla registrazione di parametri energetici e ambientali degli impianti.

S.2 Road Map

Pur condividendo di massima le modalità e tempistiche ivi esposte, si ritiene che il rapporto privilegiato instaurato dall'Autorità con alcune associazioni di operatori nella fase preparatoria dei documenti di consultazione compri la possibilità di confronto con l'insieme degli stakeholder, non essendo le associazioni in oggetto rappresentative della totalità degli operatori né, talvolta, mandatarie di volontà unanime da parte degli associati.

Su mandato delle singole società citate in premessa, la scrivente società chiede pertanto di essere autonomamente invitata ai successivi focus group e alle altre eventuali fasi informali del procedimento.

Nel condividere l'approccio più leggero previsto per il primo periodo regolatorio si ritiene che lo stesso non debba essere appesantito nei periodi regolatori successivi non ritenendo che da un inasprimento/estensione dei controlli sulle prestazioni rese dagli esercenti possa discendere un significativo ed efficiente miglioramento del servizio reso all'utenza.

S.3 Soglie dimensionali

Come già illustrato nell'ambito del procedimento conclusosi con l'adozione della delibera 661/2018, e nell'ambito del DCO 637/2018, la classe dimensionale 6 – 50 MW risulta troppo ampia rispetto alle differenze dimensionali ed organizzative degli esercenti in essa ricompresi e in quanto tale non si ritiene corretto l'adozione/assoggettamento di/a parametri uniformi all'interno di tale categoria di operatori.

Si ripropone quindi di elevare da 6 a 12-15 MW il limite inferiore di tale classe dimensionale e conseguentemente adeguare il limite superiore della classe dei micro operatori.

Sempre in tema di soglie dimensionali (e per quanto poco attinente con l'oggetto del presente DCO), dal grafico riportato in figura 2 dell'appendice A, si rileva come la mediana della dimensione media degli utenti delle reti di teleriscaldamento italiane sia prossima ai 100 kW/utente e che praticamente tutte le reti censite presentino potenza media inferiore ai 350 kW/utente, fatto che empiricamente rafforza la considerazione espressa in fase di consultazione sulla qualità commerciale circa il livello troppo elevato di tale soglia.

S.4 Soggetti non verticalmente integrati

Si condivide

S.5 Tempistiche

Si condivide subordinatamente al fatto che la definizione dei parametri inerenti la qualità del fluido termovettore e le modalità di ispezione delle reti si concluda entro il 30 giugno 2019 e sia improntata a caratteri di sobrietà e funzionalità.

S.6 Indennizzi automatici

Non si condivide l'introduzione di indennizzi automatici nell'ambito di rapporti contrattuali esistenti liberamente sottoscritti tra le parti.

Si propone di introdurre indennizzi automatici solo in caso di realizzazione di nuove reti o di estensioni delle reti esistenti limitatamente ai clienti di nuova contrattualizzazione e qualora il servizio presenti caratteri di pubblica utilità.

S.7 Cartografia

Si condivide e si apprezza la proposta di rimandare la definizione di quanto in oggetto a valle degli approfondimenti inerenti il SINFI con l'obiettivo di evitare la duplicazione nella produzione di documentazione.

Al riguardo si segnala come nel SINFI siano già attualmente presenti le informazioni previste dall'Autorità fatta eccezione per quelle inerenti gli allacciamenti e le sst.

S.8 Dispersioni fluido termovettore

Si ritiene che tutto il paragrafo pecchi di un eccesso di dettaglio, poco utile alla concreta definizione del fenomeno.

Si propone di effettuare esclusivamente la registrazione della quantità annua reintegrata.

Per quanto concerne gli obblighi in materia di ispezione della rete non si è in grado di formulare osservazioni fintanto che non saranno noti gli orientamenti in merito da parte del CTI.

In ogni caso si ritiene che si debbano evitare obblighi non rispondenti ad oggettive necessità di mantenimento in sicurezza delle infrastrutture. Al riguardo si richiama quanto riportato al punto 2 in merito alla differente pericolosità delle reti tlr rispetto a quelle del gas.

S.9 Pronto intervento

Per quanto si concordi sulla opportunità di monitorare il tempo di arrivo sul luogo di chiamata, occorre preliminarmente definire quale tipo di registrazione e con quali strumenti l'Autorità intende monitorare tale indicatore.

Assunto di circoscrivere l'intervento di pronto intervento ai soli eventi comportanti situazioni di pericolo, il numero di casi annui occorrenti su reti di media e piccola dimensione è estremamente ridotto.

Si chiede quindi di evitare inutili complessità procedurali e di estendere ai medi esercenti le semplificazioni previste per i piccoli esercenti.

S.10 Qualità fluido termovettore

Nelle more della conclusione dei lavori da parte del CTI non si ritiene di poter esprimere un giudizio al riguardo.

In generale non si condivide la proposta di adottare per tutte le reti i medesimi standard di qualità del fluido vettore.

Quanto precede in considerazione del fatto che qualora la rete sia stata realizzata con capitali interamente privati (cioè in assenza di fondi o contributi pubblici) e nei limiti in cui la condotta tenuta dall'operatore non introduca elementi di pericolo, deve essere preservata la libertà dell'operatore di adottare le soluzioni più opportune ai fini della conservazione dei propri assets.

S.11 Regolazione della continuità

In aggiunta a quanto già rappresentato in premessa sul tema, ed in particolare sulla non condivisione di un approccio mutuato dai settori ee e gas ove il numero di clienti e di eventi è enormemente più grande, non ci si oppone, ove l'Arera lo ritenga utile a migliorare la qualità del servizio percepito dal cliente, all'introduzione di due soli standard inerenti il "numero medio di interruzioni" e la "durata media delle interruzioni"

Tali standard dovrebbero tuttavia essere introdotti limitatamente agli esercenti di maggiori dimensioni, ovvero quelli per i quali, il numero di interruzioni è presumibilmente maggiore in termini assoluti e per i quali risulta quindi possibile e significativo calcolare dei numeri e tempi medi.

Per il calcolo di suddetti indicatori, si propone di considerare la potenza sottesa agli allacciamenti coinvolti dall'interruzione (sul totale degli allacciamenti) in quanto il numero dei clienti, stante l'enorme differenza dimensionale degli stessi, non risulta rappresentativo della gravità dell'interruzione.

S.12 Regolazione dell'efficienza e performance ambientali

L'argomento oggetto del punto 9 del DCO esula dal mandato conferito all'Autorità e si ritiene che non sia compito di tale Autorità intervenire in proposito.

Inoltre, fatta eccezione per le reti con obbligo di connessione, le implicazioni di carattere economico inerenti le modalità di produzione ed erogazione del servizio sono di esclusiva competenza del gestore e non si può ritenere che le stesse siano universalmente riconducibili agli obiettivi di tutela degli utenti dei settori regolati ex legge 481/95 stante il mancato riconoscimento, in via generale, del teleriscaldamento quale servizio di pubblica utilità.

S.13 Obblighi di registrazione

Stante l'indeterminatezza delle misure puntuali proposte, si condivide in linea di principio la necessità di introdurre alcuni obblighi di registrazione dei dati pur mantenendo la numerosità e complessità degli stessi il più limitata possibile.

In particolare non si condivide la necessità di fornire dati disaggregati per "ogni tipologia di cliente" specie per le reti di minore dimensione ovvero quelle per cui, stante il ridotto numero di clienti, le probabilità di definire degli insiemi risultano elevate.

Alba, 11 febbraio 2019